



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 9 del 25/01/2023**

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno 2023 addì venticinque del mese di gennaio alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 16 Consiglieri:

RICCI ALESSANDRO	Presente	BETTI CARLOTTA	Presente
MORETTI MARCO	Presente	DI VINCENZO MATTEO	Presente
LANDI STEFANO	Presente	FALCO FORTUNATO	Presente
DAVOLI CECILIA	Presente	MINISSALE GIUSEPPE	Presente
ALDROVANDI SILVIA	Presente	SPARACINO	Presente
SARTI BEATRICE	Presente	FRANCESCA	
GOTTI JACOPO	Presente	LANZI CHRISTIAN	Presente
BAROZZI ANDREA	Assente	MASI PAOLA	Presente
BIONDI ANGELO	Presente	GIUFFREDI DAVIDE	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Bertagnoni Giuliana, Landi Cesare, Bianconcini Sarah, Morini Giorgia, Pasquali Angelo.

Presiede LANDI STEFANO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Moretti Marco, Gotti Jacopo, Lanzi Christian.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 9 del 25/01/2023**

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Esponde l'oggetto l'Assessore **Cesare Landi** e informa delle modifiche da apportare al testo, rese necessarie successivamente alla trasmissione degli atti ai Consiglieri.

Interviene il Consigliere **Giuseppe Minissale**.

Interviene la Consigliera **Francesca Sparacino**.

Replica L'Assessora **Sarah Bianconcini**.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 65 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2021 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Segretario Comunale.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
  - a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
  - b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
  - c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del



## CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

RILEVATO, altresì, con deliberazione n. 2128/2022 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha inserito il comune di Granarolo dell'Emilia nell'elenco dei comuni a economia turistica e delle città d'arte.

CONSIDERATO CHE per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

RITENUTO, pertanto, al fine di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'Ente in ottemperanza all'art. 239 comma 1 lett. b numero 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio/Area competenti;



# CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

## Bologna

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 1; Consiglieri: Minissale Giuseppe.

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Lanzi Christian.

### **DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del Dl 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Granarolo dell'Emilia l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con le modifiche citate dall'assessore Landi;
3. di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1° Marzo 2023, e comunque entro i termini definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);
4. di disporre che per l'imposta di soggiorno, così come per le altre entrate comunali, la riscossione coattiva possa essere effettuata tramite ruolo a cura del servizio riscossioni coattive dell'Unione Terre di Pianura.
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
6. di dare atto che il predetto provvedimento, avente valore regolamentare, entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3° del vigente Statuto comunale.

Infine,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 16

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 1; Consiglieri: Minissale Giuseppe.

Astenuti: n. 3; Consiglieri: Di Vincenzo Matteo, Falco Fortunato, Lanzi Christian.

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione n. 9 del 25/01/2023**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LANDI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Regolamento dell'Imposta di soggiorno Comune di  
Granarolo dell'Emilia**

**ALLEGATO A**  
**alla deliberazione di Consiglio Comunale**  
**n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## **Indice**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo

Articolo 3 - Misura dell'imposta

Articolo 4 – Esenzioni

Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e sanzioni

Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 8 - Attività di controllo

Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale

Articolo 10 - Gettito dell'imposta

Articolo 11 - Obbligo di informazione

Articolo 12 - Tavolo tecnico

Articolo 13 - Riscossione coattiva

Articolo 14 – Rimborsi

Articolo 15 – Contenzioso

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio del potere di cui all'art. 52 del Dlgs. n. 446/97 per istituire e disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Granarolo ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. n. 23/2011.

## Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e soggetto passivo

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive (*qualificate come tali dalla normativa vigente in materia*) alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del DL n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Granarolo dell'Emilia.
2. E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Granarolo dell'Emilia.

## Articolo 3 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 1, **fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi** purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
2. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo delle fasce di categoria della struttura ricettiva, riferite al costo (*comprensivo di eventuale colazione e al netto di IVA e di possibili servizi aggiuntivi*) per singolo pernottamento di 1 persona.
3. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è determinata e modificabile con apposito atto di Giunta. Si applica, per quanto compatibile, l'art.1 comma 169 della Legge n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

## Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura

sanitaria (*attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale, per fronteggiare situazioni di carattere sociale e di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
- il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate che soggiorna per esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (*attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento*) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;
- i soggetti minori di età inferiore a quattordici anni;
- gli autisti dei bus turistici.

### **Articolo 5 - Dichiarazione, versamento dell'imposta e sanzioni**

1. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (*o per suo conto*) contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore medesimo. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.
3. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti della Legge n. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata e con addebito di interessi e spese di notifica.

### **Articolo 6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine il gestore è tenuto a:
  - richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, su cui è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite presso la struttura ricettiva e a rilasciare la relativa quietanza;
  - trasmettere al Comune, per ciascuna struttura ricettiva gestita, una

dichiarazione trimestrale, con procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli. In particolare, dovranno essere comunicati il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4 e di quelli che hanno rifiutato il pagamento ai sensi della successiva lett. d), nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La suddetta dichiarazione deve essere effettuata, per ogni singola struttura ricettiva gestita, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio -31 marzo; 01 aprile - 30 giugno; 01 luglio - 30 settembre; 01 ottobre - 31 dicembre;

- riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione Comunale (*mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Dlgs. n. 241/1997 o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune*). Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre sia inferiore a € 30,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il successivo trimestre;
  - far compilare all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta l'apposito modulo di cui all'art. 5 comma 2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva secondo la modalità stabilita dal Comune;
  - esigere dall'ospite che chieda di usufruire dell'esenzione di cui all'art. 4 comma 1 la necessaria certificazione/dichiarazione della struttura sanitaria/autorità pubblica. In mancanza di certificazione/dichiarazione l'esenzione non dovrà essere applicata e se il soggiornante dovesse rifiutarsi di versare l'imposta il gestore della struttura ricettiva dovrà procedere secondo quanto disposto dalla precedente lett. d);
3. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

## **Articolo 7 - Il responsabile del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 4 comma 5 ter del DL n. 50/17 sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta

sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 6 e all'art. 9 (*quale agente contabile*).
3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del DLgs. n. 471/97 in caso di mancato rispetto delle scadenze trimestrali per il riversamento dell'Imposta normate dal precedente art. 6 comma 2 lett. c). La suddetta violazione viene contestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 di questo Regolamento.

## **Articolo 8 - Attività di controllo**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive. Tali soggetti hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le certificazioni/dichiarazioni presentate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente art. 4, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - accedere, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e inerente alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai gestori nei 5 anni precedenti.
3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate agli articoli 5 comma 2 e 6 comma 3; i soggetti di cui all'art. 7 risponderanno anche della sanzione di cui al comma 3 del medesimo art. 7.
4. In caso di mancata o tardiva risposta ai questionari e di mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 prevista per la violazione di norme regolamentari ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. n. 267/2000, con l'osservanza della Legge n. 689/81 in termini di procedimento di irrogazione.

## **Articolo 9 - Presentazione del conto giudiziale**

1. I dati della dichiarazione trimestrale, di cui all'art. 6 comma 2 lett.b), sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione che il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
3. I conti giudiziali degli agenti contabili dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti unitamente a un prospetto riassuntivo compilato dal Comune.

### **Articolo 10 - Gettito dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del Dlgs. n. 23/2011, è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante il perseguimento delle seguenti macrofinalità:
  - rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
  - riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.
2. Le macrofinalità di cui al precedente comma 1 dovranno trovare articolazione in termini di obiettivi strategici/operativi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e di obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente, con correlata indicazione delle ipotesi di spesa.

### **Articolo 11 - Obbligo di informazione**

1. Il Comune predispone il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad allestire appositi spazi (*ivi compreso il sito internet della struttura*) in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

### **Articolo 12 - Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive , composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà di norma una volta all'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

### **Articolo 13 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 14 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

#### **Articolo 15 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per l'anno 2023, l'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01.03.2023. A partire dal 2024, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle modifiche medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
2. per l'anno 2023, la prima rendicontazione dovrà essere inoltrata entro entro 30 gg dalla scadenza del 1° trimestre (e adempimenti correlati) di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) quindi entro il 01/05/2023.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Le eventuali variazioni alle tariffe saranno di competenza della Giunta comunale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

Proposta N. 39 / 2023  
UFFICIO UNICO DEI TRIBUTI

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/01/2023

IL RESPONSABILE  
TUNDO MASSIMILIANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

Proposta N. 39 / 2023  
UFFICIO UNICO DEI TRIBUTI

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 16/01/2023

IL RESPONSABILE  
LANDINI MONICA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

**Attestazione di Esecutività**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 25/01/2023**

UFFICIO UNICO DEI TRIBUTI

**Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Li, 07/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CICCIA ANNA ROSA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA  
Bologna

**Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 25/01/2023**

**Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente a partire dal 27/01/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CICCIA ANNA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)